

Ma questo concetto veniva ad essere dimezzato, quando nello stesso ordine del giorno Egidi, volendosi specificare la maniera di ristabilire la desiderata eguaglianza di trattamento tra tutte le Opere pie del Regno, fu fatto voto che il Governo del Re « voglia » estendere compiutamente alle Provincie meridionali la legge comunale e provinciale *circa le spese obbligatorie delle Provincie stesse*. » Ebbene, secondo la vigente legge comunale e provinciale, tra le spese obbligatorie delle provincie, in quanto a beneficenza, non ci è che quella « pel mantenimento dei *mantecatti* poveri » (art. 174 n. 10). — Nè è da tener conto di quel che riguarda l'obbligo della provincia, di segnare tra le spese obbligatorie quelle » per gli stipendi degli impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio » giusta il n. 1 dello stesso art. 174 ; dappoichè i *ratizzi* debbono concorrere, non a tutti quegli stipendi, ma sibbene a quelli di quei soli impiegati superstiti degli aboliti *Consigli degli ospizi*, i quali dalle Deputazioni provinciali fossero assunti a prestar servizio speciale per la tutela delle Opere pie. E come si vede — e lo si è già detto — di tali superstiti o non ce n'è più, o vanno a scomparire per la inesorabilità degli anni !

Le Opere pie del mezzogiorno, intanto, per effetto delle leggi e decreti che regolano i *ratizzi*, sono obbligate di concorrere al mantenimento di tutti gli stabilimenti di beneficenza *circondariali, provinciali e consortili* ; cioè a dire, non solamente di quelli che costituiscono obbligo della provincia, ma ancora di quelli che la provincia mantenesse con spese *facoltative* ; e non solamente di quelli mantenuti dalla provincia, sia con spese obbligatorie sia facoltative, ma ancora di tutti gli stabilimenti che fossero con spesa anche facoltativa, mantenuti da altri enti oltre la provincia, siano Ospedali circondariali, Asili educativi per orfani, siano anche semplici opere di beneficenza, come per la somministrazione di medicine ai poveri, o per la concessione di doti a donzelle da marito, e simili, nei quali casi si è ritenuto che le Deputazioni provinciali avessero facoltà di imporre una quota di contributo per *ratizzi* alle Opere pie della provincia.

Da ciò è evidente, che non basti punto dire che le Opere pie del napoletano non debbono più concorrere alle spese che la legge comunale e provinciale mette tra le *obbligatorie* a carico delle provincie, per ottenere l'effetto dell'abolizione dei *ratizzi*, ossia del ristabilimento dell'eguaglianza di trattamento tra le Opere pie del